

**CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA DI ENTE
AMMINISTRAZIONE REGIONALE**

Oggetto: ACCORDO PER L'INDIVIDUAZIONE DI PARTICOLARI E LIMITATE FIGURE PROFESSIONALI CHE POSSONO FRUIRE DI UNA PAUSA PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI AD INIZIO O A FINE TURNO.

Il giorno mercoledì 24 giugno 2020 alle ore 11.00, presso la sala riunioni del Dipartimento personale e organizzazione, i rappresentanti delle OO.SS. FP/CGIL, CISL/FP, SAVT, UIL/FPL, FIALP/SIVDER e CONAPO e la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata dell'Amministrazione regionale

SOTTOSCRIVONO

il seguente accordo in applicazione dell'art. 178 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13.12.2010.

La Delegazione di parte pubblica

Igor Rubbo

Alessandra Morandini

Stefania Fanizzi

Christine Perrin

La Delegazione di parte sindacale

FP/CGIL

CISL/FP

SAVT

UIL/FPL

FIALP/SIVDER

CONAPO

Articolo 1 **Durata**

1. Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano dal primo giorno successivo alla data di stipulazione del presente contratto e fino al 31 dicembre 2021.

Articolo 2 **Destinatari**

In applicazione dell'art. 178 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13.12.2010 il quale prevede che ciascun ente, in sede di contrattazione decentrata, individui particolari e limitate figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti, si individuano le seguenti figure professionali che svolgono la propria attività su turni:

- a) il personale operante presso la funivia di Buisson-Chamois;
- b) il personale operante presso le sedi espositive della Struttura attività espositive del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali;
- c) il personale che opera presso i castelli di: Sarre, Fénis, Verrès e Issogne;
- d) il personale che svolge mansioni di custode presso: La Chiesa di S. Lorenzo, il Museo Archeologico Regionale e il Teatro Romano;
- e) il personale che presta la propria attività lavorativa presso la Biblioteca regionale, la biblioteca di Châtillon e quella di Verrès;
- f) gli uscieri e gli autisti;
- g) il personale dell'archivio del Consiglio;
- h) i controllori regionali operanti presso il Casinò de la Vallée;
- i) il personale che presta servizio presso la Centrale Unica di Soccorso;
- j) i custodi del Convitto regionale Federico Chabod.;
- k) gli operatori di sostegno;
- l) il personale che opera nei giardini per ragazzi;
- m) il personale appartenente al Corpo Forestale della Valle d'Aosta che opera presso le stazioni forestali.

Possono altresì fruire di una pausa per la consumazione del pasto mediante l'utilizzo del buono pasto coloro che, pur non operando su turni, effettuano un orario continuato che deve includere una fascia oraria compresa tra le ore 12.00 e le ore 15.00 oppure tra le ore 19.00 e le ore 22.00, solo nei casi in cui non si renda possibile introdurre modificazioni nell'organizzazione dell'orario di lavoro al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione del servizio a cui sono preposti.

Qualora il personale di cui sopra usufruisca, nell'ambito della propria giornata lavorativa, di un istituto orario di assenza retribuito (es. permesso breve, compensativo da straordinario, permesso sindacale, ecc), lo stesso ha comunque diritto all'utilizzo del buono pasto a condizione

che abbia prestato la propria attività lavorativa per almeno metà del proprio orario giornaliero di lavoro.

La pausa per la consumazione dei pasti dovrà essere collocata all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.

Articolo 4 Norma di salvaguardia

1. I contenuti del presente accordo saranno prorogati oltre la scadenza prevista qualora non intervengano successivi accordi.
2. I benefici economici potranno avere sospensione, totale o parziale, sia in caso di accertata esorbitanza sia in caso di modificazione delle disposizioni contenute nei contratti di primo livello.

La Delegazione di parte pubblica

Igor Rubbo

Alessandra Morandini

Stefania Fanizzi

Christine Perrin

La Delegazione di parte sindacale

FP/CGIL

CISL/FP

SAVT

UIL/FPL

FIALP/SIVDER

CONAPO
